DECRETO-LEGGE 6 novembre 2026, n. 200

Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). (26G00223)

(GU n.259 del 6-11-2026)

Vigente al: 7-11-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nelle more del procedimento di nomina del presidente e dei componenti, avviato nella medesima riunione del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1. Il presidente e i componenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione, nominati con decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, continuano a esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti dell'Autorita' medesima, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 novembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio